

**Bozza alternativa per il Protocollo facoltativo alla
Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli,
inumane o degradanti presentata dalla Delegazione del
Messico**

Premessa:

Gli Stati Parte del presente Protocollo facoltativo,
Riconoscendo che la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti sono proibiti,
Ricordando che gli articoli 2 e 16 della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, obbliga ogni Stato Parte a prendere misure efficaci per prevenire atti di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nel territorio compreso nella propria giurisdizione,
Ricordando inoltre che la prevenzione efficace della tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, richiede una combinazione di misure legislative, amministrative, giudiziarie, tra le altre,
Riconoscendo che gli Stati hanno la responsabilità primaria di applicare il diritto internazionale e le norme internazionali pertinenti, che il rafforzamento della protezione ed il pieno rispetto dei diritti umani è una responsabilità comune condivisa da tutti, e che i meccanismi internazionali sono complementari alle misure nazionali,
Convinti che la protezione delle persone private della libertà contro la tortura e i trattamenti e pene crudeli, inumani o degradanti può essere rafforzata con mezzi non giudiziari di carattere preventivo basati su visite ai luoghi di detenzione,
Desiderosi di assumere un impegno internazionale per rendere più efficace la prevenzione contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Articolo 1

Ogni Stato Parte di questo Protocollo deve creare o mantenere, a livello nazionale, un meccanismo di visite per la prevenzione della tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (d'ora in poi denominato meccanismo nazionale) che effettuerà visite in qualsiasi luogo sottoposto alla sua giurisdizione in cui si trovi o possa tro-

* Traduzione dallo spagnolo di Nicoletta Grieco.

varsi una persona privata della libertà per ordine di un'autorità pubblica o su suo impulso o con il suo consenso espresso o tacito (d'ora in poi denominati luoghi di detenzione), con lo scopo di rafforzare, ove necessario, la protezione contro la tortura e altri trattamenti e pene crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 2 (ex 2 modificato)

Si istituisce un Sottocomitato per la prevenzione della tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti del Comitato contro la tortura che svolgerà le funzioni stabilite dal presente Protocollo (d'ora in poi denominato il Sottocomitato).

1. Il Sottocomitato deve sostenere e supervisionare il lavoro dei meccanismi nazionali nell'attuazione delle disposizioni stabilite nel presente Protocollo.

2. Il Sottocomitato realizza il suo lavoro nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite e si ispira ai propositi e principi enunciati nella Carta.

3. Il Sottocomitato è inoltre ispirato ai principi di riservatezza, imparzialità, universalità e oggettività.

PARTE II

Articolo 3

Ciascuno Stato Parte stabilisce un meccanismo nazionale, del più alto rango possibile, al più tardi nell'anno dell'entrata in vigore di questo Protocollo o della sua adesione allo stesso.

Articolo 4

1. Al momento di istituire i meccanismi nazionali, gli Stati Parte garantiscono la propria indipendenza funzionale e l'indipendenza del proprio personale;

2. Gli Stati Parte prendono le misure necessarie per garantire che gli esperti del meccanismo nazionale abbiano le capacità e le conoscenze professionali richieste. Allo stesso tempo prendono in considerazione un adeguato equilibrio di genere e di rappresentatività dei gruppi etnici e minoritari dello Stato Parte.

3. I membri vengono scelti tra persone di grande integrità morale e riconosciuta competenza nella sfera dell'avvocatura e amministrazione della giustizia, in particolare il diritto penale, l'amministrazione penitenziaria o di polizia, o le diverse specialità mediche qualificate nel trattamento di persone private della libertà, o nella sfera dei diritti umani.

Articolo 5

I meccanismi nazionali hanno, come minimo, i seguenti poteri:

(a) esaminare la situazione delle persone private della libertà con l'obiettivo di rafforzare, nel caso fosse necessario, la loro protezione contro la tortura, ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

(b) rivolgere raccomandazioni alle autorità competenti con la finalità di migliorare il trattamento e le condizioni delle persone private della libertà e di prevenire la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

(c) proporre e formulare osservazioni circa la legislazione esistente e i progetti di legge in materia;

(d) avere la competenza per prendere iniziative che aiutino lo Stato Parte a soddisfare i suoi obblighi rispetto alla Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e altri strumenti internazionali pertinenti;

Articolo 6

1. Al fine di valutare la situazione delle persone private della libertà e per rivolgere le raccomandazioni pertinenti, il meccanismo nazionale di prevenzione deve effettuare visite ai luoghi in cui si trovano persone private della libertà. Per questo deve:

(a) avere accesso senza restrizioni a qualsiasi informazione pertinente circa il numero di persone private della libertà per ordine di una autorità pubblica o su suo impulso o con il suo consenso espresso o tacito, nonché il numero di luoghi dove si trovano e la loro localizzazione.

(b) avere accesso senza restrizioni a qualsiasi informazione relativa al trattamento e alle condizioni di detenzione;

(c) avere accesso senza restrizioni a qualsiasi informazione relativa al trattamento e alle condizioni di detenzione;

(d) avere accesso senza restrizioni a tutti i locali in cui si trovino persone private della libertà;

(e) avere la libertà di avere colloqui con le persone private della libertà, senza testimoni, personalmente o per mezzo di un interprete se è necessario, nonché con tutte le persone, incluso il personale, che si ritenga conveniente.

(f) avere la libertà di selezionare i luoghi che desidera visitare;

(g) avere la libertà di contattare, informare e mettersi in contatto con il Sottocomitato.

2. Queste visite non potranno essere proibite se non per imperiosa necessità militari o gravi disordini nel luogo da visitare e solo eccezionalmente e temporaneamente. Non si potrà limitare l'organizzazione, né la frequenza né la durata delle suddette visite.

3. Nessuna persona o organizzazione può essere sanzionata o dan-

neggiata per aver comunicato informazioni pertinenti al meccanismo nazionale.

Articolo 7

1. Il meccanismo nazionale deve:

(a) informare le autorità competenti delle sue osservazioni e rivolgere loro delle raccomandazioni;

(b) informare regolarmente il Sottocomitato delle sue osservazioni e delle sue raccomandazioni.

2. Nessun dato personale sarà reso pubblico senza il consenso previo della persona alla quale si riferisce, con conseguente responsabilità.

Articolo 8

Ciascuno Stato parte nel presente Protocollo si impegna ad attuare le raccomandazioni emanate dal meccanismo nazionale.

Parte III

Articolo 9 (ex 4)

1. Il Sottocomitato è formato da dieci membri. Dopo la cinquantesima adesione al presente Protocollo il numero dei membri del Sottocomitato aumenterà a 25.

2. I membri del Sottocomitato vengono scelti tra persone di grande integrità morale e riconosciuta competenza nella sfera dell'amministrazione della giustizia, in particolare il diritto penale, l'amministrazione penitenziaria o di polizia, o le diverse specialità mediche qualificate per il trattamento di persone private della libertà, o nella sfera dei diritti umani.

3. Nel Sottocomitato non ci possono essere due membri della stessa nazionalità.

4. I membri del Sottocomitato esercitano le proprie funzioni a titolo personale; agiscono con indipendenza e imparzialità e devono essere disponibili a prestare servizi efficaci nel Sottocomitato.

Articolo 10 (ex 5)

1. Ciascuno Stato Parte può designare, in conformità con il comma 2, fino a due candidati che possiedano le qualifiche e che soddisfino i requisiti indicati all'articolo 9 e, al momento di farlo, presentano informazione dettagliata sulle qualifiche dei candidati.

2. a) I candidati a membri del Sottocomitato devono avere la nazionalità di uno Stato Parte del presente Protocollo;

b) Almeno uno dei due candidati deve avere la nazionalità dello Stato Parte che lo ha proposto;

c) Non si può proporre la candidatura di più di due cittadini di uno Stato Parte;

d) Per proporre la candidatura di un cittadino di un altro Stato Parte, lo Stato Parte deve richiedere ed ottenere il consenso per iscritto del suddetto Stato Parte.

3. Almeno cinque mesi prima della data della riunione degli Stati Parte nei quali debba celebrarsi l'elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati Parte invitandoli a presentare le proprie candidature nel termine di tre mesi. Il Segretario Generale presenta una lista redatta in ordine alfabetico di tutte le persone designate in tal modo, indicando gli Stati Parte che li abbiano designati.

Articolo 11 (ex 6)

1. I membri del Sottocomitato sono eletti nella seguente maniera:

(a) I membri del Sottocomitato sono eletti in riunioni biennali degli Stati Parte convocati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. In queste riunioni, per le quali il quorum è i due terzi degli Stati Parte, si considerano eletti per il Sottocomitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

(b) L'elezione iniziale si celebra al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo.

(c) Gli Stati Parte eleggono i membri del Sottocomitato con votazione segreta.

(d) Nell'elezione dei membri del Sottocomitato la considerazione principale è che soddisfino i requisiti ed i criteri di cui all'articolo 9. Inoltre, si tiene conto della necessità di una distribuzione geografica equa dei membri e di una rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei sistemi giuridici degli Stati Parte.

2. Si tiene conto inoltre della necessità di una rappresentatività geografica e di genere equilibrata sulla base dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

3. Se durante l'elezione risultano selezionati due cittadini dello stesso Stato Parte perché agiscono come membri del Sottocomitato, diventa membro del Sottocomitato il candidato che ottenga il maggior numero di voti.

Articolo 12 (ex 7)

Se un membro del Sottocomitato muore o rinuncia o per qualsiasi altra causa non può più svolgere le sue funzioni nel Sottocomitato, lo Stato Parte che abbia presentato la candidatura di tale membro propone un'altra persona che possieda le qualifiche e soddisfi i requisiti di cui all'articolo 9, tenendo conto della necessità di un equilibrio ade-

guato tra le distinte sfere di competenza, perché svolga le sue funzioni fino alla prossima riunione degli Stati Parte, con riserva di approvazione da parte della maggioranza degli Stati Parte. Si considera concessa la suddetta approvazione a meno che la metà o più degli Stati Parte rispondano negativamente nel termine di sei settimane a partire dal momento in cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite gli comunichi la candidatura proposta.

Articolo 13 (ex 9 [6])

I membri del Sottocomitato sono eletti per quattro anni. Possono essere rieletti una volta se si presenta di nuovo la loro candidatura. Il mandato della metà dei membri eletti durante la prima elezione scade in due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il Presidente della riunione a cui si fa riferimento nel comma 1 dell'articolo 11, designa tramite sorteggio i nomi di tali membri.

Articolo 14 (ex 10 [7])

1. Il Sottocomitato elegge il suo Direttivo per un periodo di due anni. I membri del Direttivo possono essere rieletti.

2. Il Sottocomitato stabilisce il proprio regolamento, nel quale si dispone, tra le altre cose, che:

- a) la metà più uno dei suoi membri costituisce il quorum;
- b) le decisioni del Sottocomitato si prendono con la maggioranza dei voti dei membri presenti;
- c) le sedute del Sottocomitato sono private.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la prima riunione del Sottocomitato. Dopo la prima riunione, il Sottocomitato si riunisce nelle occasioni stabilite dal proprio regolamento.

Parte IV

Articolo 15

Il Sottocomitato ha come mandato:

1. consigliare e coadiuvare, quando necessario, gli Stati Parte nella creazione del meccanismo nazionale;

2. mantenere un contatto diretto con i meccanismi nazionali e offrire loro formazione e assistenza allo scopo di rafforzarli nelle loro capacità.

3. sostenere e offrire assistenza ai meccanismi nazionali per valutare le necessità e le misure per rafforzare la protezione delle persone private della libertà dalla tortura ed altri trattamenti o pene crudeli,

inumani o degradanti;

4. supervisionare il funzionamento dei meccanismi nazionali;

5. rivolgere raccomandazioni ai meccanismi nazionali ed agli Stati Parte sulle misure per rafforzare, ove necessario, la protezione delle persone private della libertà dalla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

6. rivolgere raccomandazioni e osservazioni agli Stati Parte allo scopo di rafforzare la capacità ed il mandato del meccanismo nazionale di prevenzione della tortura.

Articolo 16

1. Perché il Sottocomitato possa compiere il suo mandato stabilito all'articolo 15, gli Stati Parte si impegnano a:

(a) facilitare il contatto del Sottocomitato con il meccanismo nazionale;

(b) ricevere, ove necessario, il Sottocomitato nel suo territorio;

(c) attuare le raccomandazioni del Sottocomitato;

2. Il Sottocomitato può richiedere al meccanismo nazionale qualsiasi informazione pertinente per valutare quali sono le necessità e quali sono le misure che devono essere prese per rafforzare la protezione delle persone private della libertà contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, includendo informazioni sul numero e sulla localizzazione dei luoghi di detenzione, sulle persone private della libertà, e sul loro trattamento.

Articolo 17

1. Il Sottocomitato deve informare il Comitato contro la tortura delle sue raccomandazioni e osservazioni, nonché il relativo Stato Parte.

2. Il Sottocomitato deve sottoporre una relazione annuale delle sue attività al Comitato contro la tortura.

Articolo 18

1. Il Sottocomitato e lo Stato Parte in questione cooperano mutualmente nell'applicazione del presente Protocollo (ex 3.1).

2. Il Sottocomitato deve cooperare nella prevenzione della tortura con tutti gli organi e meccanismi delle Nazioni Unite nonché con tutti i meccanismi internazionali o regionali e organizzazioni che lavorano per rafforzare la protezione delle persone private della libertà contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 19

1. Le disposizioni del presente Protocollo non riguardano gli obblighi degli Stati Parte di una convenzione regionale, basata su un sistema di visite a luoghi di detenzione. Il Sottocomitato e gli organi stabiliti in base a questi meccanismi regionali si consultano e cooperano per promuovere efficacemente gli obiettivi di questo Protocollo evitando la duplicità di funzioni.

2. Le disposizioni del presente Protocollo non riguardano gli obblighi degli Stati Parte nell'ambito delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei loro Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1997, né la possibilità che ha ogni Stato Parte di autorizzare il Comitato Internazionale della Croce Rossa a visitare i luoghi di detenzione in situazioni non protette dal diritto internazionale umanitario.

Articolo 20 (ex 16 modificato)

1. Le spese relative ai lavori del Sottocomitato creato in virtù di questo Protocollo sono sostenute dalle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce il personale ed i servizi necessari per l'attuazione efficace delle funzioni del Sottocomitato stabilite nel presente Protocollo.

Articolo 21 (ex 17 [16 bis])

1. Si crea un Fondo Speciale in conformità con i procedimenti dell'Assemblea Generale, che sarà amministrato conformemente al Regolamento Finanziario e alla regolamentazione finanziaria dettagliata delle Nazioni Unite, con il fine di contribuire a finanziare l'attuazione delle raccomandazioni del Sottocomitato, in risposta ad una richiesta espressa fatta da uno Stato Parte per un appoggio nei suoi sforzi volti al miglioramento della protezione delle persone private della libertà.

2. Tale fondo è finanziato mediante contributi volontari di governi, organizzazioni intergovernative e non governative, nonché enti privati e pubblici.

Articolo 22

Gli Stati Parte del presente Protocollo si impegnano a dare al Sottocomitato tutti i poteri concessi al meccanismo nazionale di prevenzione della tortura in conformità con quanto disposto agli articoli 5 e 6, se a due anni dalla ratifica del presente Protocollo, il meccanismo nazionale non ha cominciato a visitare i luoghi di detenzione.

Articolo 23

1. Ogni Stato Parte di questo Protocollo può dichiarare in qualsiasi momento, secondo il presente articolo, che accetta di ricevere una delegazione del Sottocomitato per effettuare, in conformità con il pre-

sente Protocollo, visite in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione in cui si trovi o si possa trovare qualche persona privata della libertà da un'autorità pubblica o su suo impulso o con suo consenso espresso o tacito.

2. Il Sottocomitato stabilisce, mediante sorteggio, un programma di visite a tutti gli Stati Parte che formulino la dichiarazione prevista nel comma precedente.

3. Queste visite possono essere realizzate congiuntamente con il meccanismo nazionale.

4. Le visite saranno realizzate almeno da due membri del Sottocomitato. Possono essere accompagnati da esperti di riconosciuta esperienza e dotati di conoscenze professionali nelle sfere alle quali si riferisce il presente Protocollo, i quali vengono selezionati, di comune accordo, da una lista di esperti stabilita in base a proposte degli Stati Parte che abbiano formulato la dichiarazione prevista al comma 1 di questo articolo, da parte dell'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ed il Centro delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine. Per istituire la lista degli esperti gli Stati Parte ai quali si fa riferimento, propongono non più di cinque esperti nazionali.

5. La delegazione che effettua le visite ed i suoi membri devono godere degli stessi poteri e doveri imposti al meccanismo nazionale in conformità con quanto disposto agli articoli 5, 6 e 7, commi 1 (a) e 2.

6. Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore quando cinque Stati Parte di questo protocollo abbiano fatto le dichiarazioni alle quali si fa riferimento nel comma 1 di questo articolo. Queste dichiarazioni devono essere depositate dagli Stati Parte presso il Segretario Generale, che trasmetterà copia delle stesse ai restanti Stati Parte. Qualsiasi dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale. Questa dichiarazione sarà resa effettiva dopo sei mesi dalla sua notifica.

Articolo 24 (ex 18 [17])

1. Il presente protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che abbiano firmato la Convenzione.

2. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica da parte di qualsiasi Stato che abbia ratificato la Convenzione o che abbia aderito a questa. Gli strumenti di ratifica vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente protocollo rimane aperto all'adesione di tutti gli Stati che abbiano ratificato la Convenzione o abbiano aderito a questa.

4. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o vi abbiano aderito, del deposito di ciascuno degli strumenti di ratifica o di adesione.

Articolo 25 (ex 19 [18])

1. Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in cui sia stato depositato il ventesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2. Per ogni Stato che ratifichi il presente Protocollo o vi aderisca dopo che sia stato depositato il ventesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in cui tale Stato abbia depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 26 (ex 20 [18 bis])

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano a tutte le parti componenti gli Stati federali, senza limitazione né eccezione alcuna.

Articolo 27 (ex 21 [19])

1. Qualsiasi Stato Parte può recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che informerà subito i restanti Stati Parte del presente Protocollo e della Convenzione. La disdetta sortirà effetto un anno dopo la data in cui la notifica sia stata ricevuta dal Segretario Generale.

2. La suddetta disdetta non esenterà lo Stato parte dagli obblighi che gli impone il presente Protocollo rispetto a qualsiasi azione o situazione avvenuta prima della data in cui abbia sortito effetto la disdetta o relativamente alle misure che il Sottocomitato abbia stabilito o possa decidere di adottare in relazione al suddetto Stato Parte, né la disdetta implicherà la sospensione dell'esame di qualsiasi questione che il Sottocomitato abbia iniziato ad esaminare prima della data in cui abbia effetto la disdetta.

3. A partire dalla data in cui abbia sortito effetto la disdetta dello Stato Parte, il Sottocomitato non inizierà ad esaminare nessuna nuova questione relativa al suddetto Stato.

Articolo 28 (ex 22 [19 bis])

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo può proporre emendamenti e depositarli presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica gli emendamenti proposti agli Stati Parte del presente Protocollo, chiedendo che gli notificino se desiderano che si convochi una conferenza di Stati Parte al fine di esaminare le proposte e sottoporle a votazione. Se nel termine di quattro mesi dalla data della convocazione un terzo almeno degli Stati Parte si

dichiara a favore di tale convocazione, il Segretario Generale convoca una conferenza sotto l'egida delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato da parte della maggioranza degli Stati presenti e votanti nella conferenza viene sottoposto da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite a tutti gli Stati Parte per l'accettazione.

2. Un emendamento adottato in conformità con il comma 1 del presente articolo entra in vigore quando viene accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo, in conformità con i suoi rispettivi procedimenti costituzionali.

3. Quando gli emendamenti entrano in vigore saranno obbligatori per gli Stati Parte che li abbiano accettati, mentre i restanti Stati Parte dovranno rispettare le disposizioni del presente Protocollo e gli emendamenti precedenti che abbiano accettato.

Articolo 29 (ex 23 [20] modificato)

Saranno concesse le prerogative e immunità che siano necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni sia ai membri del meccanismo nazionale sia a quelli del Sottocomitato. In particolare saranno concesse loro le prerogative e immunità specificate nella sezione 22 della Convenzione sulle prerogative e immunità delle Nazioni Unite, del 13 febbraio 1946, soggette alle disposizioni della sezione 23 della suddetta Convenzione.

Articolo 30 (ex 24 modificato)

Durante la visita ad uno Stato Parte, e fatte salve le disposizioni e gli obiettivi del presente Protocollo e le prerogative e immunità della quale possano godere, i membri del Sottocomitato devono:

- a) osservare le leggi e i regolamenti dello Stato visitato, e
- b) astenersi da qualsiasi azione o attività incompatibile con il carattere imparziale e internazionale delle proprie funzioni.

Articolo 31 (ex 25 [21])

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, spagnolo, francese, inglese e russo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Segretario Generale della Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale della Nazioni Unite trasmette copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati.